



**Istituto Professionale di Stato per i Servizi  
Alberghieri e della Ristorazione  
“Luigi de’ Medici”**

Via Zabatta 19, 80044 Ottaviano (Na)

Tel. 0815293222 Fax 081 5295420 C.F.: 84007150638

e-mail: de\_medici@libero.it

Anno Scolastico 2011/2012

**REGOLAMENTO VALUTAZIONE  
(approvato con delibera del Collegio dei docenti del 12 gennaio 2012)**

**PREMESSA:** Avendo rilevato comportamenti differenti dei docenti al momento degli scrutini finali ed essendo cambiate le disposizioni ministeriali in materia di ammissione o non ammissione degli alunni alla classe successiva ed agli esami, in ottemperanza a quanto disposto nel collegio dei docenti del 17 giugno 2011, viene approvato il presente regolamento finalizzato ad una valutazione unitaria ed equa degli alunni da parte dei consigli di classe in sede di valutazione finale, che tenga conto sia delle situazioni ordinarie che di quelle straordinarie oggettivamente rilevate e documentate.

1. la C.M. n. 20 del 04/03/2011, in applicazione del D Lvo n.59/04, prevede la frequenza di almeno il 75% dell’orario annuo personalizzato ai fini della validità dell’anno scolastico. Ciò comporta l’obbligo del calcolo relativo al monte ore annuo della classe, al quale riferirsi per determinare in percentuale il monte orario dell’alunno. Pertanto, alla fine dell’anno scolastico, gli alunni devono aver frequentato il numero di ore riportato a fianco delle loro rispettive classi, come indicato di seguito:

**PRIME, SECONDE E TERZE CLASSI:**

**32 ore settimanali, monte ore annuo 1056 (32 ore x 33 settimane). Massimo ore di assenze consentite: 264 ore.**

**CLASSI QUARTE E QUINTE:**

**30 ore settimanali, monte ore annuo 990 (30 ore x 33 settimane). Massimo ore di assenze consentite: 248 ore.**

2. Il coordinatore del Consiglio di classe, al termine dell'anno scolastico e prima degli scrutini, determina il conteggio delle ore di lezione nel rispetto dei seguenti criteri determinati dal Collegio dei docenti ai sensi dell'art. 11, comma 1, D Lvo n.59/04:
  - a) le ore delle assemblee vanno conteggiate come ore effettive di lezione del monte ore annuale;
  - b) le ore di sciopero o di astensione dalle lezioni vanno conteggiate in detrazione rispetto al monte ore minimo di frequenza previsto;
  - c) le ore di non partecipazione a tutte le attività didattiche di una giornata scolastica per uscita anticipata dei singoli alunni vanno detratte dal monte ore complessivo di frequenza;
  - d) le ore di lezione perdute per eventuali sospensioni devono essere calcolate come assenza a tutti gli effetti;
  - e) le ore di uscita anticipata per esigenza di servizio dovute all'assenza dei docenti vanno conteggiate come ore di effettiva frequenza;
  - f) il ritardo o l'uscita anticipata per il mancato o inadeguato funzionamento dei mezzi di trasporto non determinano sottrazione di ore dal computo delle presenze.**
  
3. In caso di una frequenza delle lezioni ridotta rispetto ai parametri sopra indicati ed in assenza delle condizioni previste al successivo punto 4, l'alunno non viene scrutinato e quindi non ammesso alla classe successiva (art. 14, punto 7, DPR 122/09), per cui la situazione che viene a verificarsi non si considera alla stregua di una bocciatura e di una conseguente ripetenza in caso di iscrizione alla stessa classe nell'anno scolastico successivo e al fine dell'assolvimento dell'obbligo scolastico.
  
4. il Collegio dei docenti, esercitando la facoltà concessa dalla norma, delibera le deroghe al computo delle assenze, sempre a condizione che non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati, quelle dovute a:
  - gravi motivi di salute (almeno tre giorni continuativi di assenza documentata con certificazione medica da esibire al coordinatore entro e non oltre 7 giorni dal rientro dall'assenza);
  - degenza ospedaliera oppure day hospital;
  - terapie e/o cure programmate documentate con specifica prescrizione medica;
  - donazione di sangue;
  - partecipazione ad attività sportive organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
  - partecipazione alle riunioni studentesche di livello provinciale (consulta degli studenti);
  - adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo. Per far valere questo diritto occorre una specifica richiesta di uno dei genitori.

Considerato che al principio della frequenza obbligatoria di almeno due terzi dell'orario annuale personalizzato di lezione sono possibili deroghe funzionali ad assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio dei consigli di classe con specifica delibera motivata, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati, nel rispetto di quanto disposto nell'art. 14, comma 7 del DPR 122/2009, si considerano assenze continuative che possono consentire di derogare ai limiti sopra riportati:

- motivi di salute documentati da apposita certificazione medica per assenze pari o superiori a tre giorni consecutivi;
- assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato da un medico del SSN;
- assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato di un medico del SSN attestante la gravità della patologia;
- visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno);
- motivi personali e/o di famiglia:  
**allontanamenti temporanei disposti dall' autorità giudiziaria, assenze di più giorni per testimonianza o altri procedimenti giudiziari;**  
**gravi patologie e lutti certificati dei componenti del nucleo familiare entro il II grado fino a un massimo di 5 giorni;**  
**esclusività di assistenza per familiari invalidi in situazione di gravità (legge 104/92, art. 3 comma 3);**  
**separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza;**  
**rientro nel paese d'origine per motivi legali, religiosi e culturali;**
- **motivi sportivi, artistici e di studio:**  
**uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall'Associazione Sportiva di appartenenza;**  
**per lezioni o esami presso il Conservatorio Statale.**

5. Per quanto attiene specificamente alla valutazione del profitto l'ammissione alla classe successiva può essere decisa anche in presenza di diversi debiti, a condizione che gli stessi non siano di tale gravità da essere considerati irrecuperabili e di reale ostacolo ed impedimento alla prosecuzione degli studi nella classe successiva con prospettiva di successo.
6. L'ammissione agli esami di qualifica è consentita anche in presenza di non più di due insufficienze non gravi, a giudizio del consiglio di classe.
7. L'ammissione all'esame di stato può essere disposta a condizione che l'alunno abbia riportato nello scrutinio finale almeno la sufficienza nella valutazione del comportamento e del profitto in tutte le discipline. Per la valutazione della condotta e del profitto si fa riferimento alle griglie predisposte e condivise nell'ambito di un sistema interno di valutazione facente parte del POF dell'Istituto.

8. In deroga a tale disposizione, in considerazione che ciascun docente propone l'attribuzione dei voti e che il consiglio decide in via definitiva la sua assegnazione, il Coordinatore o il Presidente del Consiglio, di fronte ad una situazione complessiva dell'alunno, che da un lato denoti aspetti di inadeguatezza in qualche disciplina, da un altro lato evidenzia elementi di indiscutibile positività complessiva o specificamente riferita ad una disciplina dell'area di indirizzo, possono invitare il Consiglio a votare per l'ammissione o la non ammissione dell' alunno in questione alla classe successiva ed agli esami, assegnando tutti voti sufficienti e riportando la circostanza dell'ammissione a maggioranza in un apposito giudizio da trascrivere sia nel verbale che negli altri atti.
9. La deroga, di cui al precedente punto 8, non si applica nel caso in cui l'alunno abbia fatto registrare un numero di assenze complessivamente definito, tenuto conto delle condizioni previste al punto 2 ed al punto 4, superiore al 20% rispetto al monte ore annuale di effettiva erogazione del servizio scolastico o nel caso in cui un alunno abbia riportato oltre cinque note disciplinari registrate sul diario di classe.
10. Per la valutazione degli alunni diversamente abili si fa riferimento alle norme in materia in caso di programmazione differenziata, mentre si fa riferimento al PEP per quanto attiene alla valutazione ordinaria specificamente correlata alle situazioni individuali.

Il presente Regolamento, approvato dal collegio dei docenti nella seduta del 12 gennaio 2012, integrato nella seduta del collegio dei docenti del 18 maggio 2012, viene pubblicato all'albo e sul sito web dell'Istituto.

Ottaviano, 18 maggio 2012.

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Virginio Ferrara